



# COMUNE DI SANTA LUCE

## Provincia di Pisa

Piazza Rimembranza, 19 – 56040 Santa Luce

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>Deliberazione</b> <b>n. 8</b> <b>Del 15-02-2019</b>	<b>OGGETTO:</b>	<b>IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TASSA RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE TARIFFE 2019</b>
--	-----------------	---

L'Anno **duemiladiciannove** il giorno **quindici** del mese di **Febbraio** alle ore **18:00** nella solita sala del **SEDE COMUNALE**, regolarmente convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

		Presenti	Assenti
<b>CARLI GIAMILA</b>	<b>SINDACO</b>	X	
<b>BERTINI MATTEO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	X	
<b>BARONCELLI LAURA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	X	
<b>FAVARO FIORELLA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	X	
<b>GIOVACCHINI FEDERICO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	X	
<b>BIAGI ROBERTO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	X	
<b>NAPOLI ANTONIO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	X	
<b>LORETTA ANTONIO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	X	
<b>MARINI ANDREA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	X	
<b>SPIKIC MAJA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	X	
<b>MARIOTTINI TANIA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	X	

Assume la Presidenza il Sindaco **GIAMILA CARLI**

Partecipa il Segretario Comunale Dott. **GIUSEPPE PILUSO**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta e valida per deliberare sul presente oggetto posto all'ordine del giorno.

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TASSA RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE TARIFFE 2019**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 292 del 17.12.2018 il Decreto del Ministero dell'Interno 7/12/2018 con il quale è stato differito al 28 febbraio 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 2019/2021 degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

**VISTO** il successivo Decreto del Ministero dell'Interno 25/01/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 28 del 02/02/2019 con il quale è stato differito al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 2019/2021 degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

**VISTO** che sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 (supplemento ordinario n. 62) del 31/12/2018 è stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”

**VISTO** l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : “*Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*”;

**VISTO** l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., che testualmente recita: “*Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.*”

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014;

**EVIDENZIATO** che la I.U.C. è così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
  - ÿ tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
  - ÿ tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTO** il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,

istitutivo della TARES

**RILEVATO** che la richiamata Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668, con esclusione del comma 661, abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. e-quater), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68

**ATTESO** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

**EVIDENZIATO** che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

**VERIFICATO** che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio comunale;

**RILEVATO CHE:**

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria (comma 650, art. unico Legge 27 dicembre 2013, n. 147).

- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (comma 651, art. unico Legge 27 dicembre 2013, n. 147).

- che il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158:

- \* all'art. 2 prevede che la tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa. da parte degli enti locali. La tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento

- \* all'art 3 prevede che sulla base della tariffa di riferimento di cui all'articolo 2, gli enti locali individuano il costo complessivo del servizio e determinano la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento. Le voci di costo da coprire rispettivamente attraverso la parte fissa e la parte variabile della tariffa sono indicate al punto 3 dell'allegato 1.

- la tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, predisposto dal soggetto gestore del servizio e approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (comma 683, art. unico Legge 27 dicembre 2013, n. 147).

- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

- l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

**RILEVATO** che le utenze domestiche sono suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158

**EVIDENZIATO** che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

**PRESO ATTO** che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

**RIMARCATO** che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.);

**CONSIDERATO** che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall'allegato 1, punto 3, del D.P.R. n. 158/99;

**VISTO** il comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni che testualmente recita:

*“Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione. (Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, dall'art. 1, comma 27, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall'art. 17, comma 1, L. 19 agosto 2016, n. 166, dall'art. 1, comma 38, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018, e, successivamente, dall'art. 1, comma 1093, L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019)*

**PRESO ATTO** che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, sono indicati analiticamente nel piano economico finanziario (P.E.F.), allegato alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

**PRESO ATTO:**

- che ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;
- che ai sensi del comma 655 dell'art. 1 della Legge 147/2013, resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

**VISTO** il vigente Regolamento TARI approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 2 del 30.04.2014;

**RITENUTO** per le ragioni sopra esposte e richiamate, provvedere:

- ad approvare il Piano Finanziario per l'anno 2019 ( ALLEGATO 1), con il quale vengono definiti i costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di questo Comune, i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 e contestualmente viene determinata, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, la Tariffa di riferimento per l'anno 2019, dando atto che la medesima prevede la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, mediante i proventi della TARI;
- sulla scorta del vigente Regolamento TARI e del Piano Finanziario 2019, ad approvare le tariffe della TARI, da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2019, in applicazione del metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

**VISTO** il dettato del comma 15, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011( convertito dalla Legge 22.12.20

**EVIDENZIATO** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

**VISTA** la nota Prot. 4033/2014 del 28 febbraio 2014 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze fornisce chiarimenti in merito alle procedure di trasmissione telematica delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti in materia di Imposta Unica Comunale (IUC);

**RICHIAMATI** l'art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n.267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

**VISTI** i pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49 del D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213;

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale

all'approvazione del presente atto;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 8, n. 3 contrari (Marini Andrea, Mariottini Tania, Spikic Maja), n. 0 astenuti

### **D E L I B E R A**

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- approvare il Piano Finanziario per l'anno 2019 ( ALLEGATO 1), con il quale vengono definiti i costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di questo Comune, i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 e contestualmente viene determinata, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, la Tariffa di riferimento per l'anno 2019, dando atto che la medesima prevede la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, mediante i proventi della TARI;
- approvare, sulla scorta del vigente Regolamento TARI e del Piano Finanziario 2019, le tariffe della TARI, da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche, per l'anno 2019, in applicazione del metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, come di seguito specificate:

#### **UTENZE DOMESTICHE**

	<b>QUOTA FISSA €/mq</b>	<b>QUOTA VARIABILE €.</b>
<b>1 OCCUPANTE</b>	<b>0,3770</b>	<b>142,50</b>
<b>2 OCCUPANTI</b>	<b>0,4230</b>	<b>228,00</b>
<b>3 OCCUPANTI</b>	<b>0,4736</b>	<b>285,00</b>
<b>4 OCCUPANTI</b>	<b>0,5058</b>	<b>370,50</b>
<b>5 OCCUPANTI</b>	<b>0,5379</b>	<b>413,25</b>
<b>6 OCCUPANTI</b>	<b>0,5563</b>	<b>484,50</b>

#### **UTENZE NON DOMESTICHE**

	<b>QUOTA FISSA €/mq.</b>	<b>QUOTA VARIABILE €/mq.</b>	<b>TOTALE Q. FISSA + Q. VARIABILE €/mq.</b>
<b>Musei, biblioteche, scuole, associaz., luoghi di culto</b>	0,2906	1,4741	<b>1,7648</b>
<b>Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi</b>	0,1279	2,6600	<b>2,7879</b>
<b>Stabilimenti balneari</b>	0,0785	1,6354	<b>1,7139</b>
<b>Esposizioni, autosaloni</b>	0,0420	0,8737	<b>0,9157</b>
<b>Alberghi con ristorazione</b>	0,7629	4,3570	<b>5,1200</b>

Alberghi senza ristorazione	0,5086	2,7772	<b>3,2858</b>
Case di cura e riposo	0,1699	3,5307	<b>3,7006</b>
Uffici, agenzie, studi professionali	0,5667	3,2600	<b>3,8267</b>
Banche ed istituti di credito	0,3633	2,0628	<b>2,4261</b>
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferram. e beni durevoli	0,6394	3,6627	<b>4,3021</b>
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,6394	3,6778	<b>4,3172</b>
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,5086	2,8930	<b>3,4016</b>
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,1681	3,3356	<b>3,5037</b>
Attività industriali con capannoni di produzione	0,3270	1,7961	<b>2,1231</b>
Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,3996	2,2490	<b>2,6486</b>
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,6693	21,4129	<b>25,0822</b>
Bar, caffè, pasticceria	2,9064	16,3615	<b>19,2679</b>
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,4169	8,1506	<b>9,5675</b>
Plurilicenze alimentari e/o miste	0,8574	4,8300	<b>5,6874</b>
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1,2023	25,0640	<b>26,2663</b>
Discoteche, night club	2,6877	12,8776	<b>15,5653</b>

- di dare atto del rispetto del comma 15, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011( convertito dalla Legge 22.12.2011, n. 14), mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, come chiarito con comunicazione, prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- di prendere atto, che il funzionario responsabile del procedimento e' il dipendente FATTORINI Alessandro ,incaricato degli adempimenti conseguenti e connessi alla presente delibera;

Successivamente,

Con voti favorevoli n. 8, n. 3 contrari (Marini Andrea, Mariottini Tania, Spikic Maja), n. 0 astenuti

### **DELIBERA**

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
(Giamila Carli)	(Dott. GIUSEPPE PILUSO)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Santa Luce ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.